

REGIONE PUGLIA

Prot. N. *10/13549* Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 7 DIC. 1974 197

OGGETTO: Disegno di legge: "Integrazione alla legge regionale del 12 novembre 1974, n.37".-

Benvenuto
All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 2 c.m., per il quale si chiede la procedura d'urgenza prevista dall'art.22 del regolamento interno del Consiglio.

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
7 DIC. 1974		
Cat.	Classe	Fisc.
Prot. N. <i>4503</i>		

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE: N. 51

"INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 12 NOVEMBRE 1974, N.37".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 2/12/1974

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE: "INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 12 NOVEMBRE 1974".

R E L A Z I O N E

L'art.1 della legge regionale "Provvidenze in favore degli emigrati" nel testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16/7/1974 era così formulato "La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt.2, 9 e 16 dello Statuto e nei limiti degli stanziamenti annualmente fissati nel bilancio regionale, interviene con provvidenze in favore dei cittadini emigrati per lavoro che rientrino nella Regione, nonché delle famiglie di quei lavoratori che continuino a lavorare fuori della Regione".

Il Governo, con nota prot. n.4386/20702 del 21/8/1974, osserva: "Circa rinvio bilanci futuri, cui art.1, necessita adozione apposito provvedimento legislativo qualora spese in esercizi successivi debbano superare quelle previste per esercizio 1974, e per conoscere tipo interventi, da legge in esame".

A seguito di tale osservazione, anche se non trattavasi di rilievo per illegittimità della norma, l'art.1 è stato modificato e, nel testo riapprovato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'8/10/1974, approvato dal Governo e promulgato dal Presidente della Regione, risulta così formulato: "La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto e nei limiti dello stanziamento fissato dalla presente legge, interviene con provvidenze in favore dei propri cittadini emigrati per lavoro che rientrino nella Regione, nonché delle famiglie di quei lavoratori che continuino a lavorare fuori della Regione".

REGIONE PUGLIA

Non è stato, però, previsto in altro articolo della legge lo stanziamento per gli esercizi finanziari successivi al 1974, così come sarebbe stato necessario in conseguenza della modifica dell'art.1.

Si propone, pertanto, con il presente disegno di legge l'integrazione dell'art.17 della legge regionale n.37 del 12 novembre 1974 "Provvidenze in favore degli emigrati".-

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE: "INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1974".

Art. 1

L'art.17 della legge regionale n.37 del 12 novembre 1974 è integrato dal seguente comma:

"Per gli esercizi successivi al 1974 gli stanziamenti saranno determinati con legge di bilancio nei limiti previsti per l'esercizio 1974".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto.

Essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.-